



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 6 ottobre 2021

Le regole per la fatturazione elettronica con San Marino

Dal 1 ottobre è partita la novità – DM 21 giugno 2021.

Dal **1° ottobre 2021** le fatture potranno essere emesse/ ecapitate tramite il **Sistema di Interscambio** dell'Agenzia delle Entrate per le cessioni e gli acquisti di beni che intervengono con operatori sammarinesi. Fino al **30 giugno 2022** gli operatori potranno scegliere se continuare con la fatturazione cartacea, dal 1° luglio 2022 l'obbligo non potrà essere oggetto di scelta.

Rimangono comunque fermi gli esoneri di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, forfaitari). Escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica le prestazioni di servizi, rese da un prestatore italiano nei confronti di un committente sammarinese: l'emittente ha facoltà di scegliere tra fattura cartacea e fattura elettronica.

Per quanto riguarda la cessione di beni, la stessa si considera non imponibile, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 633/1972.

La non imponibilità IVA è riconosciuta se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario deve aver convalidato la regolarità della fattura;
- b) in caso di fattura cartacea, il cedente deve essere in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».

Con riferimento alle **cessioni di beni verso San Marino**, il cedente italiano deve emettere la fattura in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.

Quest'ultimo, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, deve restituire al fornitore un esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario.

Con riferimento alle **cessioni di beni verso l'Italia**, il cedente di San Marino può continuare a scegliere tra l'esercizio della rivalsa, applicando l'IVA in fattura, e la non applicazione dell'imposta, in questo secondo caso l'IVA è applicata dal cliente italiano secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

RICORDA:	Vedi il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 che ha individuate le regole tecniche.
-----------------	---

